



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Pos. n. 333-H/N18

Roma, 11 maggio 1999

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEGLI UFFICI ISPETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Pos. n. 333-H/N18

Roma, 11 maggio 1999

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG.	PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO	<u>ROMA</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEGLI UFFICI ISPETTIVI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>

AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA, PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELL'ENTE F.S.	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE, PRESSO LE DIREZIONI COMPARTIMENTALI PP.TT.	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO AUTONOMO DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO	<u>S E D E</u>
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG.	DIRIGENTE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>R O M A</u>
	<u>e, per conoscenza</u>	
AL SIG.	COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AL SIG.	RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	<u>CAGLIARI</u>
	COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
AL SIG.	RAPPRESENTANTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Oggetto: riordino generale del sistema pensionistico e previdenziale italiano.
Note di coordinamento ai fini della definizione delle pratiche di pensione del personale della Polizia di Stato.
[Riferimento particolare a: Legge 8 agosto 1995, n. 335, (riforma generale). D. Leg.vo 30 aprile 1997, n. 165, (decreto di armonizzazione). Legge 27.12.1997, n. 449, art. 59, (collegato alla legge finanziaria 1998). Decreto Legislativo 29 giugno 1998 n. 278, (trattamenti di invalidità)].

E' noto che con la legge 23 ottobre 1992, n. 421 è stata, tra l'altro, concessa delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di previdenza.

In precedenza, con il D. Legge 19 sett. 1992, n. 384, convertito con la legge 14 nov. 1992, n.438, al Capo I, art. 1, erano state introdotte modifiche alla disciplina dei pensionamenti di anzianità, ricompresa nel T.U. sulle pensioni civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Un primo riordino del sistema pensionistico dei lavoratori pubblici e privati iscritti a forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale ed obbligatoria, è avvenuto con l'emanazione del decreto legislativo n. 503 del 30.12.1992, a decorrere dall'1.1.1993.

Successivamente, la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica (articolo 11), ha introdotto talune modifiche alla legge n. 438/1992 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e ha, inoltre, stabilito con effetto dal 1° gennaio 1994, nuove regole per la liquidazione dei trattamenti di pensione di anzianità ai pubblici dipendenti, nonché ad altre categorie di personale iscritte a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Con il D.L. 28 settembre 1994, n. 553, reiterato dal D.L. 26 novembre 1994, n. 654, si è ulteriormente intervenuti sulla disciplina dei pensionamenti di anzianità, disponendone la temporanea sospensione.

Con la legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativa a "misure di razionalizzazione della finanza pubblica per l'anno 1995", sono state previste nuove norme in materia, tra l'altro, di pensioni di vecchiaia e di anzianità, (capo 2°, articoli 11,12,13,14 e 15).

Infine, con la legge 8 agosto 1995, n. 335, è stata introdotta la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare italiano.

In tale contesto è stato previsto dall'art. 2, comma 23, della cennata legge di riforma, che venissero emanati decreti legislativi diretti ad armonizzare al predetto sistema generale le normative specifiche di talune categorie di lavoratori tra i quali erano ricomprese le Forze di Polizia.

Tale normativa delegata è stata emanata con il Decreto Leg.vo 30 aprile 1997, n. 165.

Riassunta in brevissima sintesi ed in successione temporale la portata delle normative di riforma, si osserva che il complesso di norme emanate con le leggi in esame indicate nonché dalle disposizioni ricomprese nei 59 commi in cui si articola l'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (normativa collegata alla Legge finanziaria 1998), hanno profondamente cambiato il sistema pensionistico italiano e inciso notevolmente sul sistema di calcolo dei trattamenti di pensione.

In relazione a tali eventi si è già provveduto a dare indicazioni ed elementi utili per risolvere le problematiche che, numerose, sono emerse in sede di applicazione pratica del nuovo quadro normativo con le circolari n. 333-H/C12-N18 dell'8 febbraio 1996, n. 333-H/C12-N18 del 15 maggio 1996, n. 333-H/C12 dell'8 agosto 1996, n. 333-H/N18 del 16 luglio 1997, n. 333-H/N18 del 6 marzo 1998, n. 333-H/N18 del 12 marzo 1998, n. 333-H/N18 del 1° aprile 1998 e n. 333-H/N18 del 9 aprile 1998.

A tali documenti si rimanda per una più approfondita analisi delle tematiche ivi affrontate.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti operativi relativi alla liquidazione delle pensioni ordinarie del personale della Polizia di Stato da conferire a decorrere dall'1.1.98 ed allo scopo di dare un ulteriore contributo agli operatori interessati, si fornisce, a titolo di coordinamento, una nota riassuntiva delle linee guida da seguire nella pratica applicazione di taluni istituti, così come risultano ridefiniti dalle nuove norme.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

TITOLO PRIMO

PENSIONI DIRETTE DI ANZIANITÀ

CAPITOLO A

Formazione della serie dei servizi utili per il calcolo della pensione.

Per quanto concerne l'attività di predisposizione della serie di servizi, è da tenere presente che le nuove norme hanno introdotto le seguenti innovazioni ai fini del computo dei servizi effettivamente resi dal personale:

- 1) Il D. Leg.vo 16 settembre 1996, n. 564, illustrato nella circolare 333-H/N18 - punto 3, del 6 marzo 1998, in tema di valutazione delle anzianità contributive ai fini pensionistici, è stato abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Leg.vo 29 giugno 1998, n. 278, (G.U. n. 188 del 13 agosto 1998), per cui non dovranno essere più valutati al 50 per cento i periodi di assenza per malattia superiori a dodici mesi.
- 2) In attuazione dell'articolo 2 del D. Leg.vo 30 aprile 1997, n. 184 ed a modifica dell'articolo 13 del T.U. approvato con D.P.R. 1092/73, è ora prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studio universitari a seguito dei quali sono stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 341/90.
Il comma 3, del citato articolo 2, del D. Leg.vo 184/97, ha stabilito che l'onere di riscatto sarà determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo ovvero, con quello contributivo, tenendo conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'articolo 1, comma 12 e 13 della legge 335/95. Per le procedure di calcolo dei relativi oneri si rimanda a quanto stabilito dal citato D. Leg.vo 184/97, pubblicato sulla G.U., S.G., n. 148 del 27.6.97, nonché dalla circolare n. 12 del 24.2.1999 dell'INPDAP, pubblicata sulla G.U. n. 53 del 5.3.1999.
- 3) L'articolo 5 del D. Leg.vo 30 aprile 1997 n. 165, ha disposto che gli aumenti di periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative (es. articolo 3, 5° comma, legge 284/77, articolo 16, legge 232/90 etc.), non possono eccedere i cinque anni.
Peraltro, gli aumenti di cui si tratta, maturati alla data di entrata in vigore della norma, (1.1.1998), se eccedenti i cinque anni, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e se superano i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili.
- 4) A decorrere dall'1.1.1998, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b, legge 449/97, non è più applicabile quanto disposto dal 3° comma dell'articolo 46 del T.U. 1092/73, per cui i funzionari di Pubblica Sicurezza al compimento dei 35 anni di servizio maturavano il diritto ad essere collocati a riposo con l'aumento di 5 anni di servizio utile a pensione.

CAPITOLO B

Determinazione dell'aliquota di pensionabilità in relazione alle anzianità contributive.

1) Sistema retributivo:

Tale sistema va applicato al personale che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato una anzianità contributiva totale di almeno diciotto anni, (articolo 1, comma 13, legge 335/1995).

Nel relativo procedimento di calcolo della pensione, per le anzianità contributive maturate fino al 31.12.97, dovranno essere mantenute le aliquote percentuali annue previste dagli ordinamenti pensionistici della Polizia di Stato (3,6% per il personale dei ruoli degli Agenti, Assistenti, Sovrintendenti ed Ispettori, proveniente dal disciolto Corpo delle Guardie di P.S., in applicazione dell'articolo 7 della legge 569/82, 3,6% per gli Ispettori provenienti dal disciolto Corpo della Polizia Femminile in applicazione dell'articolo 16, 2° comma, legge 668/1986, 1,8 % per il restante personale).

Dall'1.1.1998, opera sul piano generale, il disposto dell'articolo 6 del D. Leg.vo 165/97 che prevede l'attribuzione dell'aliquota del 2% prevista dall'art. 17, comma 1, della legge 23 dic. 1994, n. 724, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 19 della legge 335/95, citata.

Inoltre, allorché l'importo annuo della retribuzione pensionabile supera il "tetto" previsto dall'articolo 12 del D. Leg.vo 503/92, così come modificato dall'articolo 59, 1° comma della legge 449/97, l'aliquota annua dovrà essere determinata con i criteri già illustrati alla pagina n. 1 della circolare di pari numero del 6.3.1998.

A questo punto individuate, le anzianità contributive relative alle date significative del 31.12.1992 e 31.12.1997, si è in grado di determinare le aliquote percentuali di pensione da applicare alla QUOTA A ed alla QUOTA B.

Per completare l'argomento si soggiunge che, dall'1.1.1998 gli arrotondamenti della serie dei servizi, dovranno essere effettuati secondo il disposto dall'articolo 59, comma 1 della legge 449/97.

Si precisa, inoltre, che l'arrotondamento è da operare sulle singole serie di servizi utili stabilite, rispettivamente, ai fini del calcolo della QUOTA A e delle QUOTA B, con riferimento al mese, trascurando la frazione del mese intero non superiore a quindici giorni e computando per intero quella superiore.

Non è pertanto più applicabile quanto previsto dall'articolo 40, commi 2 e 3 del T.U. approvato con D.P.R. 1092/73.

(Si consulti nel merito la circolare INPDAP n. 14 del 16 marzo 1998, pubblicata sulla G.U. n. 73 del 28 marzo 1998, pag. 44).

2) Sistema misto: retributivo più contributivo:

Tale procedimento di calcolo si applica a quel personale che alla data del 31.12.1995 aveva maturato una anzianità contributiva utile inferiore ad anni 18.

Ai fini dell'individuazione delle relative aliquote di pensionabilità sarà necessario:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

- individuare, sulla base dei criteri indicati al Capitolo B, punto 1, lettera b, le aliquote di pensione maturate al 31.12.1995, da applicare rispettivamente alla QUOTA di pensione A ed alla QUOTA B.
- Si dovrà, poi, calcolare la quota di pensione maturata dal 1° 1.1996, sulla base delle contribuzioni versate dal soggetto interessato a far tempo da tale data e fino a quella di cessazione dal servizio il cui procedimento è illustrato al successivo Capitolo D.

CAPITOLO C

Formazione della base pensionabile. Personale che alla data del 31.12.1995 aveva maturato una anzianità superiore ad anni 18.

Sistema retributivo.

In tale sistema le normative di riforma hanno introdotto cambiamenti nella tecnica di calcolo della base pensionabile così come già stabilita dal T.U. sulle pensioni approvato con D.P.R. 29 dicembre 73, n. 1092, titolo terzo, tenuto anche conto delle modifiche introdotte dalla legge 23 aprile 1976, n. 177.

In tale contesto è da ricordare che:

- la legge 2 ottobre 1997 n. 334 ha stabilito, per talune qualifiche, una indennità di posizione pensionabile che dovrà essere considerata ai fini della determinazione dell'importo della pensione annua.

Tale emolumento non rientra tra quelli da considerare ai fini del calcolo della base pensionabile; pertanto non può essere maggiorato del 18% ma va ad aggiungersi alla pensione secondo l'aliquota di pensionabilità.

- Dall'1.1.1998, in applicazione del disposto dell'articolo 4 del D. Leg.vo 165/97, i sei scatti stipendiali, vanno aggiunti alla base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del D. Leg.vo 503/92.

Per quanto riguarda, invece, il calcolo di tale beneficio nei confronti degli appartenenti alla Polizia di Stato collocati in pensione anteriormente alla data dell'1.1.1998 e per i quali il trattamento di quiescenza è da determinare con il sistema della doppia quota, gli Uffici di controllo della Corte dei Conti hanno fatto rilevare che, conformemente alle indicazioni metodologiche indicate dalla delibera della Sezione del Controllo della Corte dei Conti n. 85/98 del 28 luglio 1998, i predetti sei scatti vanno ad incrementare, ai fini del calcolo della quota B della pensione, esclusivamente l'ultima retribuzione mensile (anche se percepita per un periodo inferiore a quindici giorni) spettante all'atto della cessazione dal servizio.

Detta retribuzione, unitamente alle altre retribuzioni mensili effettivamente percepite durante l'attività lavorativa dall'1.1.1993, concorre a determinare la retribuzione media del periodo di riferimento.

Ciò premesso, si chiarisce che ai fini della determinazione della base pensionabile dovranno essere considerate tre differenti ipotesi di calcolo:

- 1) Nei confronti dei soggetti che al 31.12.1992 avevano raggiunto il massimo dell'anzianità contributiva pensionabile prevista dall'ordinamento di appartenenza il

calcolo della base pensionabile e quindi la pensione, sarà eseguito in sola QUOTA A.

2) Ai soggetti, invece, che non avevano raggiunto la massima anzianità contributiva, ma, alla data del 31.12.1995 avevano maturato una anzianità contributiva superiore ad anni 18, la pensione dovrà essere calcolata con il sistema della doppia quota: QUOTA A + QUOTA B.

3) Infine, per le pensioni da liquidare ai soggetti che alla data del 31.12.1995 avevano maturato una anzianità contributiva utile inferiore ad anni 18, la base pensionabile da individuare ai fini di calcolo della pensione sarà calcolata con il sistema misto, illustrato al successivo CAPITOLO D).

Per il calcolo della pensione nelle ipotesi 1, e 2, sopradescritte, occorrerà procedere come segue.

a) Calcolo delle pensioni in sola QUOTA A.

In tale ipotesi, non si pongono particolari problemi:

- dovrà essere applicata la percentuale dell'80% alla base pensionabile determinata secondo i criteri noti.
- Verrà così stabilita la pensione annua lorda da corrispondere dalla data del collocamento in pensione.
- Tale somma, dovrà essere riliquidata in applicazione di norme contrattuali che abbiano dilazionato nel tempo la corresponsione degli emolumenti riferiti all'attività di servizio.
- In tale contesto dovranno essere rideterminati anche i benefici relativi ad eventuali scatti di qualifica, (così detti "gerarchici"), in godimento all'atto della cessazione dal servizio, (vedi delibera della Sezione del Controllo della Corte dei Conti n. 23/93, nonché i sei scatti di stipendio previsti dalla legge 472/1987, secondo quanto stabilito dalla Sezione del Controllo n. 130/96 la cui portata è stata illustrata nelle circolari numero 333-H/D.5 del 1 aprile 1993 e n. 333-H C12-N18 dell'8.2.1996, cui si rimanda per una più approfondita analisi della questione.

b) Calcolo della pensione con il sistema della doppia quota (QUOTA A + QUOTA B)

1) Calcolo delle pensioni successive all'1.1.1993.

Come detto, i soggetti interessati sono quelli che alla data del 31.12.1992 non avevano maturato l'anzianità massima contributiva prevista dal proprio ordinamento.

Al riguardo l'articolo 13 del Decreto Legislativo, n. 503/92 prevede che l'importo della pensione è determinato dalla somma di due quote:

- QUOTA A, parte della pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente all'1.1.1993, calcolato secondo la normativa vigente precedentemente all'1.1.1993.
- QUOTA B, parte della pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dall'1.1.1993,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

calcolata secondo le norme introdotte dal Decreto legislativo n. 503/1992 in esame.

- Non è necessario soffermarsi sui criteri di calcolo della QUOTA "A", (infatti, sono quelli già descritti al punto a).

Resta da precisare che per il calcolo della QUOTA "A" è da considerare l'anzianità contributiva, maturata al 31.12.1992, (anche per periodi inferiori all'anno).

- Per quanto concerne, invece, il calcolo della QUOTA "B", l'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 503/1992, prevede che:

- per i dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, il periodo di riferimento per il calcolo della media delle retribuzioni è pari a quello compreso tra la data dell'1.1.1993 e quella immediatamente precedente la decorrenza della pensione.
- Per i lavoratori che, invece, alla data del 31.12.1992, sono in possesso di un periodo di servizio utile pari o superiore a 15 anni, il suddetto periodo di riferimento per il computo della retribuzione pensionabile è riferito agli ultimi dieci anni precedenti la data di decorrenza della pensione.

Inoltre, il comma 3 del citato articolo 7, stabilisce, per i lavoratori di cui al punto precedente che, in fase di prima applicazione della normativa in esame, (dall'1.1.1993 al 31.12.2012), si opera una riduzione pari al 50% del periodo intercorrente tra il 1°.1.1993 e la data di decorrenza della pensione.

Successivamente, l'articolo 1, comma 17 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha stabilito che, con decorrenza 1 gennaio 1996, il periodo di riferimento viene elevato al 66,6 per cento del periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella di decorrenza della pensione. (Ferma restando, dunque, la misura del 50 per cento per il servizio dal 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995).

In ogni caso il periodo di riferimento per la media, non può superare gli ultimi dieci anni di contribuzione.

Il legislatore, a parziale compenso dell'effetto penalizzante causato dall'introduzione del calcolo basato sulla media delle retribuzioni, ha previsto che le stesse siano adeguatamente rivalutate prima di procedere al calcolo della media in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'I.S.T.A.T., tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico, con aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini del computo delle retribuzioni pensionabili. (Articolo 7, comma 4 .D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 503).

La suddetta rivalutazione non dovrà operarsi per i pensionamenti antecedenti l'anno 1995.

Al riguardo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con circolare n. 46 del 28 aprile 1993, ha diramato istruzioni al fine di una uniforme applicazione delle norme.

In particolare, è stato precisato che, l'aumento di 1 punto percentuale è da commisurare agli anni intercorrenti tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello antecedente la decorrenza della pensione.

La determinazione del coefficiente finale di rivalutazione si otterrà applicando la seguente formula:

$$Ct = Rt \times (1 + Pt)$$

dove:

Ct = (coefficiente finale di rivalutazione)

Rt = (variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati calcolato tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione).

Pt = (n x 001)

- aumento percentuale per ogni anno considerato
- n = numero degli anni intercorrenti tra l'anno precedente quello di decorrenza della pensione e l'anno considerato.

Ad ogni buon fine si indicano, già determinati, i coefficienti di rivalutazione. (Vedi allegato n. 1).

2) Calcolo delle pensioni successive all'1.1.1995.

L'articolo 15, comma 3 della legge n. 724/1994, stabilisce che le pensioni vengano determinate "sulla base degli elementi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale". (Vedi circolare 333-H/N18 del 6 marzo 1998 e circolare n. 333-H/N18 del 2 marzo 95).

Pertanto, in relazione a quanto disposto dall'articolo 15, comma 3 della legge 724/1994 e dall'articolo 13 del D. Leg.vo n. 503/1992, la pensione dal 2.1.1995, sarà determinata:

- inglobando nella QUOTA A, l'importo annuo della indennità integrativa speciale relativo alla data di cessazione dal servizio ed applicando a tale importo, non incrementato del 18%, l'aliquota di pensionabilità relativa all'anzianità di servizio maturata al 31.12.1992.

- Comprendendo nella QUOTA B la media dell'indennità integrativa speciale nel periodo di riferimento.

A maggior chiarimento delle modalità applicative dell'emolumento in questione e sulle deroghe, si consulti la circolare 16 marzo 1998, n. 14, dell'INPDAP, pubblicata sulla G.U. n. 73 del 28 marzo (in particolare alla pag. n. 54).

E' da tener presente che in caso di applicazione di norme contrattuali che abbiano dilazionato nel tempo la corresponsione degli emolumenti riferiti all'attività di servizio, estesi anche al personale che abbia lasciato il servizio nel periodo di vigenza economica del contratto, la pensione dovrà essere riliquidata.

A tal proposito la Corte dei Conti, Ufficio Controllo Pensioni Civili, ha fatto rilevare che, in sede di rideterminazione del beneficio contrattuale alle scadenze prescritte, in quota B, l'aumento va considerato sull'ultimo mese del periodo di riferimento.

Inoltre, per le liquidazioni successive all'1.1.1996 in sede di riliquidazione della pensione: "a fronte di un aumento della quota di maggiorazione del 18% del trattamento stipendiale, occorrerà rimodulare – in correlazione – anche l'importo della retribuzione accessoria, da includersi nella base pensionabile, in conformità al disposto del comma 10 dell'art. 2 della legge 335/95.

Quanto sopra, in considerazione che l'importo costituito dal 18% di maggiorazione della tradizionale base pensionabile, di cui alla legge 177/76, rappresenta un elemento inscindibile dall'importo della retribuzione accessoria, innovativamente sussunto nella base pensionabile prevista dalla legge 153/59".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Ciò premesso si ritiene opportuno riepilogare i procedimenti di calcolo della pensione per effetto del disposto degli articoli 7 e 13 d. Leg.vo n. 503/1992.

L'importo della pensione annua è determinato dalla somma di due parti: QUOTA "A" più QUOTA "B".

- La prima si ottiene applicando l'aliquota di pensionabilità corrispondente ai servizi utili maturati al 31.12.1992 alla base pensionabile nella quale è stata considerata l'ultima retribuzione pensionabile integralmente percepita all'atto della cessazione dal servizio.

In tale contesto dovrà essere considerata la maggiorazione del servizio da computare fino al 31.12.1992, in applicazione dell'articolo 3 - 5° comma della legge n. 284/1997 e, se spettante, quella prevista da altre norme; (es. articolo 16 della legge n. 232/1990, benefici di navigazione, volo, etc.) già maturata nel periodo considerato.

- Per il calcolo della QUOTA B, ai fini della determinazione della base pensionabile, sarà necessario individuare la retribuzione media pensionabile seguendo la seguente procedura:

a) rivalutare le retribuzioni pensionabili mensili relative al periodo di riferimento, (aumentate del 18%), ai sensi del comma 4 dell'articolo 7, moltiplicando l'importo delle stesse per il coefficiente finale di rivalutazione (Ct) calcolato secondo la formula $Ct = Rt \times (1 + Pt)$, sopracitata (con l'esclusione degli anni 1993 e 1994) rapportandole, al numero dei mesi di effettivo godimento.

b) Sommare gli importi ottenuti al punto a), dividere il risultato per il numero dei mesi complessivi che costituiscono il periodo di riferimento, e determinare la misura annua.

c) Moltiplicare il prodotto così ottenuto per il differenziale di aliquota di pensionabilità tra quella maturata al 31.12.1992 e quella maturata alla data di cessazione dal servizio.

d) Per le cessazioni dal servizio successive al 2.1.1995, l'aliquota differenziale dovrà essere applicata all'I.I.S. media, precedentemente determinata.

3) Calcolo della pensione per i soggetti collocati a riposo successivamente al 1° 1.1996.

L'articolo 2, comma 9 stabilisce che dal 1° 1.1996 la retribuzione pensionabile verrà determinata con riferimento alla normativa dettata dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n.153, per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Peraltro, i successivi commi 10 e 11, prevedono che gli emolumenti accessori entrano a far parte della base pensionabile per le quote eccedenti l'aumento del 18% e concorrono alla determinazione della sola "QUOTA B".

Tale disposto normativo dovrà essere tenuto presente ai fini del calcolo della media nel periodo successivo al 1° 1.1996.

In buona sostanza, per ciascun anno del periodo considerato dovrà essere stabilita la misura dell'aumento del 18%, dopo aver verificato se l'ammontare degli emolumenti

accessori percepiti nel periodo di riferimento, risulta superiore o inferiore al citato aumento del 18%.

E' di tutta evidenza, che per la determinazione della media, si dovrà tenere conto dell'importo più favorevole.

Si rammenta che la retribuzione pensionabile da considerare nel periodo di riferimento dovrà essere rivalutata sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 del D. Leg.vo 503/92.

Riepilogando, per ciascun anno del periodo considerato si dovrà:

- 1) stabilire la misura del 18% e verificato l'ammontare degli emolumenti accessori percepiti nel periodo medesimo;
- 2) considerare, ai fini del calcolo della media, l'ammontare più favorevole tra gli emolumenti accessori e l'aumento del 18%;
- 3) rivalutare la retribuzione pensabile relativa al periodo di riferimento, sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 del D. Leg.vo 503/92 in relazione a quanto indicato al punto 2.

CAPITOLO D

Formazione della base pensionabile.

Personale che alla data del 31.12.1995, aveva maturato una anzianità contributiva inferiore ad anni 18. Sistema "misto" (retributivo + contributivo).

Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 335/95 in esame, stabilisce l'applicazione di un sistema misto (retributivo più contributivo), di calcolo della pensione, per i dipendenti che al 31.12.1995 avevano una anzianità contributiva utile inferiore a 18 anni.

Per tali soggetti, la pensione risulterà composta, in pratica, dalla somma di tre quote.

La prima e la seconda, relative all'anzianità contributiva maturata al 31.12.1995, calcolata secondo il sistema retributivo: (QUOTA A + QUOTA B).

In particolare, per la determinazione della "QUOTA A" occorrerà far riferimento a quanto illustrato al Capitolo C, con la precisazione che l'aliquota di pensionabilità maturata al 31.12.92 è individuabile dalla Tab. F allegata da ultimo alla circolare del Ministero del Tesoro, IGOP, del 24.6.1998 (unita alla circolare 333-H/N18 del 22.7.1998) e dovrà essere applicata alla retribuzione pensionabile percepita all'atto della cessazione dal servizio.

Per il calcolo, invece della QUOTA B, ai fini della determinazione della retribuzione media, sarà necessario considerare le retribuzioni percepite fino alla data di cessazione dal servizio ed applicare l'aliquota di pensionabilità relativa al triennio 1993/1995.

Infine, per la determinazione della terza quota di pensione, da stabilirsi con il sistema contributivo, sarà necessario:

- 1) Individuare la retribuzione imponibile annua.

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 2 comma 9, della legge di riforma del sistema pensionistico, n. 335/95, dall'1.1.1996, ai dipendenti delle Amministrazioni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
SERVIZIO TRATTAMENTO DI PENSIONE E DI PREVIDENZA

Pubbliche vengono estese le disposizioni recate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153.

Ciò significa che dovrà essere considerata retribuzione tutto ciò che il lavoratore ha ricevuto in dipendenza del rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi ritenuta, con le sole esclusioni degli assegni previsti dalla legge 153/69, così come integrata dall'articolo 2 comma 15 della legge 335/95.

2) Applicare alla retribuzione imponibile annua l'aliquota di computo del 33%.

3) Il valore così ottenuto dovrà essere rivalutato su base composta includendo cioè "gli interessi" già maturati in precedenza al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione costituito dalla variazione media quinquennale del P.I.L. nominale. (ALLEGATO 2).

La somma dei valori accantonati anno per anno costituisce il montante individuale su cui calcolare la pensione.

4) Al suddetto "montante individuale", occorrerà applicare i coefficienti di trasformazione, relativi all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, previsti dalla Tab. A allegata alla legge 335/95 e indicati nella sottototata tabella che tiene conto anche della frazione di anno rispetto all'età del dipendente.

(Applicazione articolo 1, comma 6 legge 335/95)

Anni	Mesi											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>Percentuali</i>											
57	4,720	4,731	4,742	4,753	4,769	4,775	4,786	4,797	4,080	4,819	4,830	4,841
58	4,860	4,872	4,884	4,896	4,908	4,920	4,932	4,944	4,956	4,968	4,980	4,992
59	5,006	5,019	5,032	5,045	5,058	5,071	5,084	5,097	5,110	5,123	5,136	5,149
60	5,163	5,177	5,191	5,205	5,219	5,233	5,247	5,261	5,275	5,289	5,303	5,317
61	5,334	5,349	5,364	5,379	5,394	5,409	5,424	5,439	5,454	5,469	5,484	5,499
62	5,514	5,530	5,546	5,562	5,578	5,594	5,610	5,626	5,642	5,658	5,674	5,690
63	5,706	5,723	5,740	5,757	5,774	5,791	5,808	5,825	5,842	5,859	5,876	5,893
64	5,911	5,929	5,947	5,965	5,983	6,001	6,019	6,037	6,055	6,073	6,091	6,109
65	6,136											

La quota di pensione si sommerà alle altre due quote di pensione, (QUOTA A + QUOTA B), determinate come detto in precedenza.

Nei confronti del personale di cui si tratta, è necessario attribuire anche il beneficio dei sei scatti di stipendio, così come previsto dall'articolo 4 del D. Leg.vo 165/97.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare quanto già indicato al CAPITOLO C.

Riassumendo, la pensione di un dipendente liquidata con il sistema misto sarà così determinata:

QUOTA A + QUOTA B (calcolate con il sistema retributivo) + QUOTA (calcolata con il sistema contributivo)

Dovrà, inoltre, essere aggiunto l'importo dei sei scatti di stipendio.

